

Non sono ancora applicabili le nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti contributivi

Con [messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024](#), l'Inps ha fornito le attese precisazioni in ordine alla decorrenza delle nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti contributivi.

In particolare, ricorda l'Istituto previdenziale, l'articolo 1, comma 97, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 [in "Finanza & Fisco" n. 40/2023, pag. 2487](#)), ha aggiunto il comma 1-bis all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modelli "F24". In linea di principio, la normativa introdotta consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall'Istituto.

L'articolo 1, comma 98, della legge di Bilancio 2024, specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative **sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti** adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell'INPS e dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (cfr. il paragrafo 1 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno

2024 [in “Finanza & Fisco” n. 22/2024, pag. 1048](#)).

Tanto rappresentato, l'Istituto previdenziale comunica che in attesa dell'adozione dei citati **appositi provvedimenti**, **rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”**. Con successivo messaggio, all'esito dell'adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove modalità operative.

[Link al testo del messaggio Inps n. 2639 del 17 luglio 2024](#), con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti contributivi – Art. 1, commi 97 e 98, della L. 30/12/2023, n. 213 ([Legge di bilancio 2024](#)) – Decorrenza – Progressiva, con appositi provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, dal Direttore generale dell'INPS e dal Direttore generale dell'INAIL